

CITTA' DI VIBO VALENTIA

UFFICIO DI GABINETTO

OGGETTO: CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE IN VIA AMERIGO VESPUCCI DELLA FRAZIONE MARINA DEL COMUNE DI VIBO VALENTIA (VV), NEL TRATTO DI STRADA COMPRESO TRA GLI ARENILI E IL DEPOSITO COSTIERO DELLA "MERIDIONALE PETROLI" S.R.L.

ORDINANZA nº 9 del 6/08/2019

IL SINDACO

VISTO:

il Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e ss.mm.ii, recante il "Nuovo Codice della

Strada", in particolare l'art. 6, commi 4 e 5;

VISTO:

l'articolo 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti

Locali);

VISTO:

il Piano di Emergenza Esterno relativo al deposito costiero gestito dalla società "Meridionale Petroli" S.r.l., predisposto ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 26 giugno 2015 n.105 e approvato dalla Prefettura di Vibo Valentia Marina con decreto prefettizio prot.

n. 6234 in data 08.02.2018;

VISTA:

la relazione prodotta dal Gruppo di Lavoro nominato dal Comitato Tecnico Regionale (C.T.R.) ex art. 6 del D.Lgs. n. 105/2015, dalla quale emergono due prescrizioni alternative in merito alla pubblica fruibilità del territorio circostante allo stabilimento "Meridionale Petroli" S.r.l.: il divieto dell'uso degli arenili contigui o l'implementazione di ulteriori misure protettive e/o organizzative al fine di contenere le curve di danno all'interno del perimetro del deposito costiero;

PRESO ATTO:

delle determinazioni assunte dal Comitato Tecnico Regionale (C.T.R.) di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 105/2015, nel verbale del 18.06.2019, il quale, sulla base dell'analisi tecnica effettuata secondo il D.M. 09 maggio 2001 dal precitato Gruppo di Lavoro, ha stabilito che il territorio circostante allo stabilimento "Meridionale Petroli" S.r.l., individuato dalle aree di danno riportate nell'Elaborato Tecnico Rischio di Incidenti Rilevanti del 02.03.2019, non ha il requisito della compatibilità per attività configurabili ad elevato affollamento e/o ricettività;

PRESO ATTO:

delle risultanze della riunione tenutasi in data 25.07.2019 presso la Prefettura – U.T.G. di Vibo Valentia, in cui il rappresentante delegato della società "Meridionale Petroli" S.r.l. ha dichiarato che sono in corso l'implementazione di ulteriori misure protettive e/o organizzative al fine di contenere le curve di danno all'interno del perimetro del deposito costiero e che le stesse si concluderanno presumibilmente entro la fine di ottobre 2019;

PRESO ATTO:

delle curve di danno, indicanti la stima dell'impatto dei danni e dei rischi derivanti da un eventuale incidente rilevante ai serbatoi del deposito gestito dalla "Meridionale Petroli" S.r.l., le quali ricadono interamente su un tratto di via A. Vespucci e su parte degli arenili prospicienti;

RITENUTO:

necessario, nelle more dell'implementazione delle ulteriori misure protettive e/o organizzative al fine di contenere le curve di danno all'interno del perimetro del

deposito costiero, adottare un provvedimento che prevenga ed elimini potenziali gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

RITENUTO:

necessario disciplinare la circolazione veicolare e pedonale lungo la via Amerigo Vespucci, come meglio specificato nell'allegata planimetria, al fine di tutelare la pubblica incolumità e consentire, in caso di emergenza, il transito tempestivo dei mezzi di soccorso delle competenti Amministrazioni dello Stato;

ORDINA

ARTICOLO 1

(Circolazione in Via Amerigo Vespucci)

- 1. Nella frazione Marina del Comune di Vibo Valentia, nel tratto di strada di via Amerigo Vespucci compreso tra gli arenili e il deposito costiero della "Meridionale Petroli" S.r.l. (così come evidenziato con il colore rosso nella allegata planimetria), è consentito esclusivamente il transito veicolare lungo i due sensi di marcia e quello pedonale.
- 2. Nel medesimo tratto è vietata la sosta nelle aree indicate dalla segnaletica stradale ivi presente, nonché l'organizzazione di qualsiasi attività che determini un elevato affollamento.

ARTICOLO 2

(Usufruizione degli arenili prospicienti il tratto di strada)

Lungo gli arenili prospicienti il tratto di strada sopraindicato, così come evidenziati nell'allegata planimetria con le bande di colore rosso, è espressamente vietata l'organizzazione di qualsiasi attività che determini un elevato affollamento.

ARTICOLO 3 (Revisione)

Le disposizioni di cui alla presente Ordinanza saranno oggetto di revisione e/o abrogazione nel corso del mese di ottobre 2019, a seguito dell'implementazione, da parte della società "Meridionale Petroli" S.r.l., di ulteriori misure protettive e/o organizzative finalizzate a contenere le curve di danno all'interno del perimetro del deposito costiero.

ARTICOLO 4 (Sanzioni)

- 1. E' fatto obbligo a chiunque di osservare il presente provvedimento.
- 2. I contravventori alla presente Ordinanza, oltre che essere ritenuti civilmente responsabili dei danni che dovessero essere arrecati a persone e/o cose, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca diversa fattispecie illecita, nella sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, come previsto dall'art. 7bis del D.Lgs. n. 267/2000.

DISPONE

- di comunicare il presente provvedimento al Sig. Prefetto di Vibo Valentia;
- di trasmettere per conoscenza la presente Ordinanza alla Provincia di Vibo Valentia, alla Questura di Vibo Valentia, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia e alla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina;
- di notificare la presente Ordinanza alle società "Meridionale Petroli" S.r.l. e "La Rada" S.r.l.;
- l'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento;
- il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notifica della presente Ordinanza;
- di assicurare la pubblicità del presente provvedimento mediante l'affissione all'albo comunale e la pubblicazione sulla pagina dedicata del sito istituzionale del Comune, nonché mediante affissione nei luoghi pubblici e particolarmente all'imbocco delle strade interessate.

AVVERTE

che contro il presente provvedimento i cittadini interessati possono proporre:

- ricorso al TAR entro 60 gg. dalla notifica o dalla piena conoscenza de l'Ordinanza;

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla notifica o dalla piena conoscenza dell'Ordinanza.

Vibo Valentia, il 06.08.2019.

IL SINDACO vv. Maria Limardo

